




COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Provincia di Verona

PAT

adeguamento LR 14/17

Elaborato



Scala



Norme Tecniche

**VARIANTE N. 1 AL PAT ADOTTATA CON DCC N. 24 DEL 09.04.2019
E APPROVATA CON DCC N. 70 DEL 31.07.2019**

Il Sindaco
Angelo Tosoni

L'Assessore all'Urbanistica
Marco Dal Forno

Il Segretario comunale
Dott. Giovanni Peruzzi

Il Responsabile Settore Urbanistica
Arch. Anna Grazi

Il progettista
ARCHISTUDIO, Marisa Fantin

Gruppo di lavoro
Marisa Fantin
Irene Pangrazi
Martina Caretta

DATA

marzo 2019

PAT VIGENTE	PAT ADEGUATO
ART. 1 - NORME GENERALI	
<p>1.3 - Contenuti, ambito di applicazione, efficacia ed attuazione. Le norme tecniche definiscono direttive, prescrizioni e vincoli in correlazione con le indicazioni cartografiche contenute nelle tavole, ed in particolare:</p> <p>a) disciplinano, attribuendo una specifica normativa di tutela, le invarianti ed i limiti di trasformabilità di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, anche in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore;</p> <p>b) disciplinano gli obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione, nonché gli interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale, all'interno degli ambiti territoriali;</p> <p>c) definiscono le misure idonee ad evitare o ridurre gli effetti negativi sugli habitat e sulle specie floristiche e faunistiche nell'ambito dei siti interessati da habitat naturali di interesse comunitario;</p> <p>d) determinano il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola, avendo riguardo al rapporto tra la superficie agricola utilizzata (SAU) e la superficie territoriale comunale (STC), secondo le modalità indicate nel provvedimento di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c) della L.R. 11/2004;</p> <p>e) dettano le regole per definire, in sede di P.I., una specifica disciplina con riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai centri storici, alle ville individuate nella pubblicazione dell'Istituto regionale per le Ville venete "Ville Venete - Catalogo e Atlante del Veneto", nonché agli edifici ed ai complessi di valore monumentale e testimoniale, al fine di definire: <ul style="list-style-type: none"> • previa analisi dei manufatti e degli spazi liberi esistenti, le categorie in cui gli stessi devono essere raggruppati per le loro caratteristiche tipologiche, attribuendo valori di tutela in funzione degli specifici contesti da tutelare e salvaguardare; • per ogni categoria di cui sopra, gli interventi e le destinazioni d'uso ammissibili; • i margini di flessibilità ammessi. • alle zone di tutela e fasce di rispetto di cui all'art. 41 della L.R. 11/2004; 	<p>1.3 - Contenuti, ambito di applicazione, efficacia ed attuazione. Le norme tecniche definiscono direttive, prescrizioni e vincoli in correlazione con le indicazioni cartografiche contenute nelle tavole, ed in particolare:</p> <p>a) disciplinano, attribuendo una specifica normativa di tutela, le invarianti ed i limiti di trasformabilità di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, anche in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore;</p> <p>b) disciplinano gli obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione, nonché gli interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale, all'interno degli ambiti territoriali;</p> <p>c) definiscono le misure idonee ad evitare o ridurre gli effetti negativi sugli habitat e sulle specie floristiche e faunistiche nell'ambito dei siti interessati da habitat naturali di interesse comunitario;</p> <p>d) determinano la quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo in applicazione del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge regionale recante disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e, in coerenza con lo stesso, la aggiorna periodicamente;</p> <p>e) dettano le regole per definire, in sede di P.I., una specifica disciplina con riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai centri storici, alle ville individuate nella pubblicazione dell'Istituto regionale per le Ville venete "Ville Venete - Catalogo e Atlante del Veneto", nonché agli edifici ed ai complessi di valore monumentale e testimoniale, al fine di definire: <ul style="list-style-type: none"> • previa analisi dei manufatti e degli spazi liberi esistenti, le categorie in cui gli stessi devono essere raggruppati per le loro caratteristiche tipologiche, attribuendo valori di tutela in funzione degli specifici contesti da tutelare e salvaguardare; • per ogni categoria di cui sopra, gli interventi e le destinazioni d'uso ammissibili; • i margini di flessibilità ammessi. • alle zone di tutela e fasce di rispetto di cui all'art. 41 della L.R. 11/2004;

PAT VIGENTE	PAT ADEGUATO
<ul style="list-style-type: none"> • alle zone agricole: <ul style="list-style-type: none"> • le destinazioni d'uso compatibili degli edifici con valore storico-ambientale; • le tipologie e le caratteristiche costruttive per le nuove edificazioni, le modalità d'intervento per il recupero degli edifici esistenti con particolare attenzione a quelli di cui alla precedente lettera a); • i limiti fisici alla nuova edificazione con riferimento alle caratteristiche paesaggistico ambientali, tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria del territorio. <p>f) definiscono gli obiettivi di ripristino e di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica e ambientale del territorio che si intendono realizzare e gli indirizzi e le direttive relativi agli interventi da attuare, con riferimento alle opere incongrue, agli elementi di degrado, agli interventi di miglioramento della qualità urbana e di riordino della zona agricola, anche mediante il ricorso al credito edilizio, definendone le modalità applicative;</p> <p>g) dettano direttive, prescrizioni e vincoli per il rispetto delle dotazioni minime complessive dei servizi di cui all'articolo 31 della L.R. 11/2004;</p> <p>h) determinano, per ambiti territoriali omogenei (A.T.O.), i parametri teorici di dimensionamento, i limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi e i parametri per i cambi di destinazione d'uso, perseguendo l'integrazione delle funzioni compatibili;</p> <p>i) dettano direttive, prescrizioni e vincoli per lo sviluppo insediativo e delle aree di riqualificazione e riconversione, definendone le linee preferenziali, e per la promozione e tutela della qualità architettonica;</p> <p>j) precisano le modalità di applicazione della perequazione e della compensazione di cui agli articoli 35 e 37 della legge regionale 11/2004;</p> <p>k) dettano i criteri per gli interventi di miglioramento, di ampliamento o per la dismissione delle attività produttive in zona impropria, ed i criteri per l'applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.447, in relazione alle specificità territoriali del comune;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • alle zone agricole: <ul style="list-style-type: none"> • le destinazioni d'uso compatibili degli edifici con valore storico-ambientale; • le tipologie e le caratteristiche costruttive per le nuove edificazioni, le modalità d'intervento per il recupero degli edifici esistenti con particolare attenzione a quelli di cui alla precedente lettera a); • i limiti fisici alla nuova edificazione con riferimento alle caratteristiche paesaggistico ambientali, tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria del territorio. <p>f) definiscono gli obiettivi di ripristino e di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica e ambientale del territorio che si intendono realizzare e gli indirizzi e le direttive relativi agli interventi da attuare, con riferimento alle opere incongrue, agli elementi di degrado, agli interventi di miglioramento della qualità urbana e di riordino della zona agricola, anche mediante il ricorso al credito edilizio, definendone le modalità applicative;</p> <p>g) dettano direttive, prescrizioni e vincoli per il rispetto delle dotazioni minime complessive dei servizi di cui all'articolo 31 della L.R. 11/2004;</p> <p>h) determinano, per ambiti territoriali omogenei (A.T.O.), i parametri teorici di dimensionamento, i limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi e i parametri per i cambi di destinazione d'uso, perseguendo l'integrazione delle funzioni compatibili;</p> <p>i) dettano direttive, prescrizioni e vincoli per lo sviluppo insediativo e delle aree di riqualificazione e riconversione, definendone le linee preferenziali, e per la promozione e tutela della qualità architettonica;</p> <p>j) precisano le modalità di applicazione della perequazione e della compensazione di cui agli articoli 35 e 37 della legge regionale 11/2004;</p> <p>k) dettano i criteri per gli interventi di miglioramento, di ampliamento o per la dismissione delle attività produttive in zona impropria, ed i criteri per l'applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.447, in relazione alle specificità territoriali del comune;</p>

PAT VIGENTE	PAT ADEGUATO
<p>l) disciplinano con direttive, prescrizioni e vincoli, l'edificazione nelle aree di urbanizzazione consolidata.</p> <p>Il P.A.T., redatto sulla base di previsioni decennali, fissa gli obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili a tempo indeterminato, su tutto il territorio comunale di Valeggio sul Mincio.</p> <p>La disciplina del P.A.T., è definita dall'insieme delle prescrizioni di testo e grafiche contenute negli elaborati che lo compongono.</p>	<p>l) disciplinano con direttive, prescrizioni e vincoli, l'edificazione nelle aree di urbanizzazione consolidata.</p> <p>Il P.A.T., redatto sulla base di previsioni decennali, fissa gli obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili a tempo indeterminato, su tutto il territorio comunale di Valeggio sul Mincio.</p> <p>La disciplina del P.A.T., è definita dall'insieme delle prescrizioni di testo e grafiche contenute negli elaborati che lo compongono.</p>
ART. 3 - TRASFORMABILITA' - STRUMENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PI	
<p>3.6 - Dimensionamento - A.T.O.</p> <p>Il P.A.T. è dimensionato per il decennio 2009 – 2019, considerando le nuove potenzialità edificatorie indicate per ogni singolo A.T.O., e dimensionate secondo le esigenze emerse durante la stesura del piano.</p> <p>Il P.A.T. determina un carico insediativo aggiuntivo di residenza e funzioni con essa compatibili all'interno di tutti gli A.T.O., pari a mc 565.305, di cui una quota parte recuperabile all'interno della Città Consolidata, già compresi nelle aree di diritto dalla strumentazione urbanistica vigente, e delle aree di degrado soggette a riqualificazione e riconversione.</p> <p>Il carico insediativo aggiuntivo risulta pari a 2.252 (*) abitanti teorici, per i quali sono previsti 150 mc/ab di volumetria residenziale.</p> <p>Per le attività direzionali, si ammette che parte di esse possano essere localizzate all'interno della superficie territoriale destinata alla produzione. Il calcolo degli standard necessari per le attività direzionali dovrà essere integrato con modalità da definirsi nel P.I.</p> <p>Il P.I. potrà definire forme di compensazione tra i diversi tipi di standard, nel rispetto del dimensionamento stabilito dal P.A.T.</p> <p>In sede di P.I. il dimensionamento del P.A.T. dovrà essere monitorato, dal momento della sua adozione in consiglio comunale, predisponendo un apposito Registro Fondiario e della Produzione edilizia volumetrica, con la specificazione della superficie utilizzata e sottratta alla S.A.U., del nuovo volume assentito e realizzato.</p> <p>(*) In parziale accoglimento di alcune osservazioni pervenute, l'Amministrazione Comunale ha scelto di ridurre a 1.000 unità gli abitanti insediabili, contro le 1.647 unità previste dal PAT adottato; e di stabilire altresì che, per i primi 5 anni dall'approvazione del PAT, il P.I. non potrà utilizzare più del 50% della SAU trasformabile.</p>	<p>3.6 - Dimensionamento - A.T.O.</p> <p>Il P.A.T. è dimensionato per il decennio 2009 – 2019, considerando le nuove potenzialità edificatorie indicate per ogni singolo A.T.O., e dimensionate secondo le esigenze emerse durante la stesura del piano.</p> <p>Il P.A.T. determina un carico insediativo aggiuntivo di residenza e funzioni con essa compatibili all'interno di tutti gli A.T.O., pari a mc 565.305, di cui una quota parte recuperabile all'interno della Città Consolidata, già compresi nelle aree di diritto dalla strumentazione urbanistica vigente, e delle aree di degrado soggette a riqualificazione e riconversione.</p> <p>Il carico insediativo aggiuntivo risulta pari a 2.252 (*) abitanti teorici, per i quali sono previsti 150 mc/ab di volumetria residenziale.</p> <p>Per le attività direzionali, si ammette che parte di esse possano essere localizzate all'interno della superficie territoriale destinata alla produzione. Il calcolo degli standard necessari per le attività direzionali dovrà essere integrato con modalità da definirsi nel P.I.</p> <p>Il P.I. potrà definire forme di compensazione tra i diversi tipi di standard, nel rispetto del dimensionamento stabilito dal P.A.T.</p> <p>In sede di P.I. il dimensionamento del P.A.T. dovrà essere monitorato, dal momento della sua adozione in consiglio comunale, predisponendo un apposito Registro Fondiario e della Produzione edilizia volumetrica, con la specificazione della superficie utilizzata e sottratta alla quantità massima di consumo di suolo ammessa, del nuovo volume assentito e realizzato.</p> <p>(*) In parziale accoglimento di alcune osservazioni pervenute, l'Amministrazione Comunale ha scelto di ridurre a 1.000 unità gli abitanti insediabili, contro le 1.647 unità previste dal PAT adottato. e di stabilire altresì che, per i primi 5 anni</p>

PAT VIGENTE	PAT ADEGUATO
<p>Tali 1.000 abitanti, sommati ai 1.252 residui da PRG, portano alla cifra di 2.252 abitanti teorici insediabili, rispetto ai 2.899 previsti nel PAT adottato e tale riduzione va proporzionalmente distribuita negli ATO, così come proporzionalmente il volume residenziale (150 mc/ab) e la superficie a servizi (30 mq/ab).</p>	<p>dall'approvazione del PAT, il P.I. non potrà utilizzare più del 50% della SAU trasformabile. Tali 1.000 abitanti, sommati ai 1.252 residui da PRG, portano alla cifra di 2.252 abitanti teorici insediabili, rispetto ai 2.899 previsti nel PAT adottato e tale riduzione va proporzionalmente distribuita negli ATO, così come proporzionalmente il volume residenziale (150 mc/ab) e la superficie a servizi (30 mq/ab).</p>
<p>3.7 - Limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola. Rif. Leg.: Art. 13, L.R. 11/2004 Rif.: Relazione.</p> <p>Il P.A.T. determina il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola, avendo riguardo al rapporto tra la superficie agricola utilizzata (SAU) e la superficie territoriale comunale (STC), secondo le modalità indicate nel provvedimento di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c) della L.R. 11/2004.</p> <p>Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.) comunale esistente: 48,947 kmq Superficie Territoriale Comunale (S.T.C.): 63,936 km. Rapporto S.A.U. / S.T.C.= 76,55% > 61,3% Superficie massima S.A.U. trasformabile nel decennio = 48.947.159 mq x 1,30%= 636.313 mq</p> <p>DISPOSIZIONI GENERALI Al fine di garantire un livello maggiore di sostenibilità ambientale il Rapporto Ambientale tiene la quantità di Zona agricola massima trasformabile fissata in 636.313 mq.</p> <p>La SAU trasformabile come calcolata a norma di legge, deve essere considerata come limite non superabile. In sede di PI il dimensionamento del PAT dovrà essere monitorato, dal momento della sua adozione in Consiglio Comunale, predisponendo un apposito Registro Fondiario e della Produzione edilizia volumetrica con la specificazione della superficie utilizzata e sottratta alla SAU, del nuovo volume assentito e realizzato.</p> <p>Non costituisce consumo di SAU, e pertanto non rientra nel parametro dimensionale di cui sopra, quanto previsto dagli Atti di Indirizzo regionali in materia, di cui alla D.G.R. 3178 del 08.10.2004 e successive modifiche ed integrazioni, e riferito alla cartografia di individuazione della SAU esistente.</p> <p>La trasformazione delle aree agricole residuali da P.R.G. vigente, interne all'edificazione consolidata e</p>	<p>3.7 - Limite quantitativo massimo di consumo di suolo</p> <p>Il PAT adotta le seguenti norme, finalizzate al contenimento del consumo di suolo.</p> <p>PRESCRIZIONI E VINCOLI Il PAT recepisce le norme stabilite dalla LR14/2017 e dalla DGR 668/2017:</p> <ol style="list-style-type: none"> individuando, attraverso un allegato grafico, elaborato in conformità all'Allegato B alla DGR 668/2018, gli "ambiti di urbanizzazione consolidata" esistenti alla data di recepimento della normativa richiamata nel presente comma; stabilendo in 29,11 ha. il quantitativo massimo di consumo di suolo disponibile per interventi di trasformazione che ricadano in aree esterne agli "ambiti di urbanizzazione consolidata". <p>Sono consentiti in deroga ai limiti stabiliti dalla DGR 668/2017 (quindi non incidono sulla quantità indicata alla lettera b) gli interventi richiamati dall'art.12 della LR 14/17. Eventuali modifiche del quantitativo massimo di consumo di suolo derivanti da modifiche al dispositivo di legge o alla relativa delibera si recepiscono senza che questo costituisca Variante al PAT.</p> <p>DISPOSIZIONI GENERALI In relazione al quantitativo massimo di suolo stabilito alla lettera b) del precedente comma, il Piano degli Interventi definisce le modalità operative per contabilizzare il consumo di suolo, ai sensi l'articolo 2, comma 1, lett. c) della L.R.14/2017, il quale prevede specificatamente che "il calcolo del consumo di suolo si ricava dal bilancio" tra l'incremento delle superfici naturali e seminaturali interessate da interventi di impermeabilizzazione e le superfici rinaturalizzate.</p> <p>Qualora si rendano necessari interventi che comportano consumo di suolo, quest'ultimo dovrà essere il più possibile contenuto, anche attraverso la messa a punto di dispositivi progettuali, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'adozione di conformazioni compatte dell'edificato,

PAT VIGENTE	PAT ADEGUATO
<p>che alla data di entrata in vigore del P.A.T. non risultino aree appartenenti ad aziende agricole vitali, non consuma S.A.U.</p> <p>La trasformazione delle aree agricole residuali da P.R.G. vigente, interne all'edificazione diffusa e che alla data di entrata in vigore del P.A.T. non risultino aree appartenenti ad aziende agricole vitali, non consuma S.A.U. qualora la nuova volumetria sia conseguente dall'applicazione del credito edilizio.</p> <p>Non si considera trasformazione di zona agricola:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la trasformazione di territorio non classificato come Superficie Agricola Utilizzata • (S.A.U.), dovendo comunque considerare l'effettivo uso del suolo che evidentemente può variare con il tempo; • il rimboschimento di aree o il riuso degli ambiti di escavazione per la realizzazione di bacini di laminazione, discariche, cave; <p>Tali definizioni in materia di consumo della SAU, troveranno applicazione in assenza di ulteriori precisazioni/disposizioni regionali in materia.</p> <p>In sede di PI dovrà essere inserito il dimensionamento delle aree di trasformazione secondo le esigenze legate alla produzione, e in ottemperanza alle direttive/prescrizioni della strumentazione urbanistica di livello superiore, fermo restando che la superficie massima dovrà essere ricompresa all'interno dei limiti di cui sopra.</p> <p>In parziale accoglimento di alcune osservazioni pervenute, l'Amministrazione Comunale ha scelto di ridurre a 1.000 unità gli abitanti insediabili, contro le 1.647 unità previste dal PAT, e di stabilire altresì che, per i primi 5 anni dall'approvazione del PAT, il P.I. non potrà utilizzare più del 50% della SAU trasformabile.</p> <p>Tali riduzioni andranno applicate proporzionalmente in ciascun A.T.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - la tutela delle superfici libere di maggior pregio presenti nelle aree di intervento e - in relazione al contesto - la connessione delle stesse con il sistema degli spazi aperti e/o con territorio rurale, - la riduzione delle superfici di pertinenza degli edifici costituite da superfici impermeabilizzate o delimitate da recinzioni, - un'attenta organizzazione dei tracciati stradali, dei piazzali e delle superfici impermeabilizzate in genere.
ART. 6 - NORME COMUNI, TRANSITORIE E FINALI	
<p>6.4 - Norma di Flessibilità</p> <p>Il P.I., in conseguenza del dettaglio di scala e, al fine di consentire la definizione di un più coerente disegno urbanistico del tessuto edilizio, potrà discostarsi dai perimetri da questo delineati per gli Ambiti Territoriali Omogenei (ATO), per le Aree di Urbanizzazione Consolidata e per le Aree di Urbanizzazione Diffusa, nel limite del 10% alle seguenti condizioni che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in sede di P.I., siano rispettati il limite quantitativo di SAU trasformabile determinato dal PAT, e il 	<p>6.4 - Norma di Flessibilità</p> <p>Il P.I., in conseguenza del dettaglio di scala e, al fine di consentire la definizione di un più coerente disegno urbanistico del tessuto edilizio, potrà discostarsi dai perimetri da questo delineati per gli Ambiti Territoriali Omogenei (ATO), per le Aree di Urbanizzazione Consolidata e per le Aree di Urbanizzazione Diffusa, nel limite del 10% alle seguenti condizioni che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in sede di P.I., siano rispettati il limite quantitativo di consumo di suolo ammesso ai sensi della LR 14/17

PAT VIGENTE	PAT ADEGUATO
<p>dimensionamento complessivo previsto per l'A.T.O. di appartenenza;</p> <ul style="list-style-type: none"> • tali modifiche escludano le aree interessate da "invarianti", "vincoli", "fragilità" e le aree classificate in "valori e tutele"; • comportino modesti scostamenti funzionali al riconoscimento di fabbricati residenziali esistenti con relative aree di pertinenza, nonché di eventuali lotti di completamento o di integrazione degli insediamenti, posti in contiguità con il tessuto edificato esistente e finalizzati al miglioramento e alla riqualificazione dei margini degli insediamenti; • tali modifiche non comportino edificazioni lungo le strade di interconnessione tra aggregati insediativi (costruzioni a "nastro") e la fusione tra gli stessi, avendo cura che non siano alterati l'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate nella VAS. 	<p>e della DGR668/2018, e il dimensionamento complessivo previsto per l'A.T.O. di appartenenza;</p> <ul style="list-style-type: none"> • tali modifiche escludano le aree interessate da "invarianti", "vincoli", "fragilità" e le aree classificate in "valori e tutele"; • comportino modesti scostamenti funzionali al riconoscimento di fabbricati residenziali esistenti con relative aree di pertinenza, nonché di eventuali lotti di completamento o di integrazione degli insediamenti, posti in contiguità con il tessuto edificato esistente e finalizzati al miglioramento e alla riqualificazione dei margini degli insediamenti; • tali modifiche non comportino edificazioni lungo le strade di interconnessione tra aggregati insediativi (costruzioni a "nastro") e la fusione tra gli stessi, avendo cura che non siano alterati l'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate nella VAS.
	<p>6.6- Adeguamento al Decreto Presidente della Repubblica 380/2001 art.4 comma 1sexies- Regolamento Edilizio Tipo</p> <p><u>Ai sensi dell'art.48 ter della LR 11/2004 il PAT assume le nuove definizioni uniformi di cui all'Intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni ed Enti Locali il 20 ottobre 2016, alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1896 del 22 novembre 2017 ed alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 669 del 15 maggio 2018.</u></p> <p>Sono inoltre recepite le ulteriori definizioni contenute nel Regolamento Edilizio Comunale aventi incidenza urbanistica ai fini della lettura e interpretazione dei parametri e delle quantità contenute nel PAT stesso. Ai sensi del comma 2 dell'art.48 ter della LR 14/2004 le nuove definizioni aventi incidenza urbanistica, incompatibili con quelle contenute nei regolamenti edilizi e nelle norme tecniche degli strumenti urbanistici vigenti, trovano applicazione a far data dall'efficacia della variante di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.</p>